

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT G. CANTONE
IN FORMA DI PARTENARIATO ATTUATIVO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ
ORIZZONTALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 27 DEL 14.12.2006 E DEL D.LGS. N.° 38 DEL 28/02/2021,
PER LA DURATA DI ANNI TRE.**

L'anno, il giorno del mese di
presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto
di legge,

TRA

il Comune di Robbio intestato C.F.: 83001450184 - P.IVA: 00453660185 in persona dell'Arch.
Valeria BALDI, Responsabile del Servizio Tecnico, in esecuzione della deliberazione n. 20 del
29.12.2021

E

l'associazione sportiva, di seguito denominata "concessionario"
con sede in, via, C.F / P.
IVA, in persona del Sig.
....., nato a
....., il, residente a
..... in via, che interviene
in qualità di

Premesso che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 e l'art. 2, comma 1, della L.R. 14 dicembre
2006, n. 27 prevedono che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni
sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa
determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Visto il proprio atto deliberativo di G.C. n. 136 del 27.09.2022 contenente il percorso logico
argomentativo sulla base del quale questa Amministrazione ha ritenuto di addvenire alla stipula

del presente atto convenzionale, attuativo del principio di sussidiarietà orizzontale in luogo di un affidamento nel mercato, applicando il D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria agli atti dell'ufficio tecnico ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione del Palazzetto dello Sport "G. CANTONE";

tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Robbio, nella persona dell'Arch. Valeria BALDI, Responsabile del Servizio Tecnico, che lo rappresenta giusto decreto sindacale di nomina n. 20 del 29.12.2021, affida all'ASSOCIAZIONE (...) che, per mezzo del suo legale rappresentante Sig. (...), accetta, la gestione diretta del Palazzetto dello Sport G. Cantone sito a Robbio in Via dell'Artigianato n.° 15 con la seguente consistenza: palestra polivalente, ivi compresi magazzino, uffici, servizi igienici, spogliatoi, ingresso e accessori, attrezzature ed impianti elettrico, termoidraulico e antincendio. Catastalmente l'unità immobiliare è censita al N.C.E.U. del Comune di Robbio come segue: Fg. 12, mapp. 1492, cat. D/6, Rendita € 37.243,44.
2. Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione, così come delineate in dettaglio nel testo della disciplina, saranno adempiute secondo principi di solidarietà, correttezza e buona condotta;
3. Finalità della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio.

Art. 2

OBIETTIVI GENERALI

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico;
2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
- b. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
- c. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

Art. 3

GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi, come in delineato indicato nel disciplinare di gestione, nel modo seguente:
 - A. a carico del concessionario:
 1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
 2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
 3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
 4. manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
 5. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. fino alla fossa biologica;
 6. manutenzione delle porte e delle serrature;
 7. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
 8. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
 9. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
 10. manutenzione apparecchiature di allarme;
 11. assicurazione della responsabilità civile verso terzi.;
 2. Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.
- B. a carico del Comune:

1. manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
 2. manutenzione delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti.
 3. assicurazione dello stabile;
 4. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).
3. Il concessionario rimborserà all'Amministrazione le spese sostenute nei limiti della somma minima di **€. 6.000,00 annua** corrispondente al circa il 7,50% delle spese annue sostenute dal Comune (circa € 79.000,00) per le utenze dei servizi (luce, riscaldamento e acqua) delle strutture degli impianti sportivi ai quali appartiene il Palazzetto dello Sport alla data della presente.

Art. 4

USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:
 - a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari, garantendo l'uso della struttura anche ad altre associazioni sportive, il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
 - b. dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
 - c. dalle istituzioni scolastiche del Comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
 - d. da società sportive e/o associazioni operanti nel territorio che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe approvate annualmente dal Comune.
2. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.
3. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:
 - a. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
 - b. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;

- c. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.
4. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 5

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
 - a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
 - b. attività amministrative e sociali;
 - c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.
3. Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:
 - a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
 - b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
 - c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno degli impianti in concessione;
 - d. contributi pubblici e privati;
 - e. quote associative e di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
 - f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il Comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo il concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

Art. 6

L'ATTIVITÀ SPORTIVA E PROVENTI D'USO

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'Amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:
 - a. elenco dei corsi organizzati dal concessionario, destinati ai cittadini residenti nel comune o provenienti da comuni limitrofi. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
 - b. elenco dei corsi organizzati da altre associazioni sportive, destinati ai cittadini residenti nel comune o provenienti da comuni limitrofi, alle quali il concessionario deve consentire l'uso a richiesta, compatibilmente con la disponibilità della struttura. Il concessionario dovrà predisporre un piano delle ore finalizzato alla programmazione, condividendolo preventivamente con l'amministrazione perché venga approvato. Tale prospetto dovrà indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
 - c. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
 - d. programma degli allenamenti;
 - e. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.
2. Il concessionario inoltre deve annualmente presentare all'Amministrazione comunale un rendiconto degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e di un prospetto riassuntivo:
 - a. dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
 - b. delle attività o manifestazioni svolte;
 - c. delle manutenzioni effettuate;
 - d. dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.

Art. 7

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario. L'uso di questi spazi non deve mai interferire con quello delle attività principali e non è consentita mai la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico.

Art. 8

DURATA

1. La presente convenzione decorre dale termina il
2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
3. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.
4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art. 9

VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
 - a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 10

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 11

ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione con massimali di garanzia non minori di €. 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 2.500.000,00 per danni a persone e €. 500.000,00 per danni a cose.
4. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa avente la durata della convenzione a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento sui beni oggetto di affidamento in gestione per un totale di capitale assicurato di euro €. 900.000,00 per beni immobili e mobili e ricorso terzi per incendio e/o altre cause di danneggiamento sui beni confinanti, per un totale di capitale assicurato di euro €. 100.000,00 per beni immobili e mobili.

Art. 12

INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite da €. 50,00 a €. 200,00 per ogni trasgressione, il Comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 c.c. nei casi seguenti:
 - a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
 - b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
 - c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.
2. Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.
3. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 13

IDONEITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'idoneità degli impianti.
2. Il concessionario è comunque tenuto al mantenimento delle condizioni di agibilità, curando affinché l'impianto sia sempre conforme a tutte le disciplina previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.

Art. 14

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 15

SPESE E DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del concessionario. Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:
 - a. statuto dell'associazione;
 - b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
 - c. numero degli iscritti per anno di nascita;
 - d. polizze assicurative previste dalla convenzione;
 - e. garanzie eventualmente previste nell'atto di affidamento.

Art. 16

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,